

27444/22



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -
Dott. Antonietta SCRIMA - Consigliere -
Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
Dott. Giuseppe CRICENTI - Consigliere -
Dott. Stefano Giaime GUZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ SANITARIA
Danni da procurata "impotentia generandi"

Ud. 21/04/2022 - CC

R.G.N. 24774/2021

Handwritten signature and 'Rep.' text

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24774-2021 proposto da:

(omissis), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori (omissis), (omissis), tutti quali eredi della Sig.ra (omissis), elettivamente domiciliato in (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis), che lo rappresenta e difende;



- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis) (omissis);

- controricorrente -

contro

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato (omissis) (omissis);

- controricorrente -

(omissis) SPA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 3140/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.



Ritenuto in fatto

- che (omissis) , anche nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori (omissis) ed (omissis) (l'uno come le altre eredi di (omissis)), ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3140/21, del 29 aprile 2021, della Corte di Appello di Roma, che – rigettandone il gravame esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 1100/15, del 20 novembre 2015, del Tribunale di Frosinone – ha confermato la condanna, in solido, di (omissis) e dell'Azienda Sanitaria Locale (d'ora in poi, "ASL") di (omissis) , in uno con la società (omissis) S.p.a., a risarcire il danno cagionato alla

predetta (omissis) nella misura omnicomprensiva di € 116.284,00, già determinata dal primo giudice;

- che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce che la (omissis) ebbe a convenire in giudizio l'ASL di (omissis) e il (omissis), lamentando di aver subito – all'esito di intervento di raschiamento, eseguito il (omissis) dal predetto sanitario presso l'Ospedale (omissis) – una perforazione dell'utero e la lacerazione della parte rettale in regione anteriore;

- che lamentando postumi di invalidità permanente pari al 40%, la donna adiva la sezione distaccata di Alatri (poi soppressa “*ex lege*”) del Tribunale di Frosinone, il quale – all'esito del giudizio, nel corso del quale veniva autorizzata la chiamata in causa, su richiesta del (omissis), della società (omissis), nonché disposta una consulenza tecnica d'ufficio – riconosceva la responsabilità dei convenuti, condannando gli stessi a risarcire il danno all'attrice nella misura omnicomprensiva di € 116.284,00;

- che il gravame proposto, in via di principalità, dall'attrice, per contestare il “*quantum debeatur*” (per non essersi il primo giudice espresso sull'autonoma domanda di risarcimento del danno da infertilità, “inteso come danno morale, di relazione ed esistenziale espressamente avanzata nell'atto di citazione”), veniva rigettato, mentre quello incidentale del (omissis) – per quanto qui ancora di interesse – veniva dichiarato inammissibile;

- che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione il (omissis), nella già indicata qualità (essendo egli il vedovo della (omissis), nonché (omissis) ed (omissis) le figlie adottive della coppia), sulla base – come detto – di tre motivi,



- che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.”, censurando la sentenza impugnata per “travisamento delle informazioni probatorie”, nonché per “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, oltre che per “violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.”;

- che si censura la sentenza impugnata per aver attribuito, all’elaborato del CTU, valutazioni sulle conseguenze e sull’incidenza dell’evento lesivo del tutto inesistenti, oltre che per aver omesso di valutare gli elementi di prova acquisiti in causa in ordine alle singole voci di danno risarcibili;

- che, in particolare, il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha escluso che il Tribunale frusinate avesse violato l’art. 112 cod. proc. civ., giungendo la Corte capitolina a tale conclusione sul rilievo che, “contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il ctu a seguito dei chiarimenti richiesti ha espresso il convincimento che per quanto riguarda «il danno e la condizione di pregiudizio e sofferenza di (omissis) , si può ritenere congrua la valutazione del 22 % anche per quanto riguarda la infertilità e tutti i danni connessi»”;

- che, per contro, la lettura degli elaborati tecnici, e in particolare “delle risposte alle osservazioni critiche mosse dalle parti in causa”, evidenzerebbe come tale valutazione non sia contenuta nella relazione di chiarimenti fornita dall’ausiliario, bensì nella sentenza di primo grado;

- che, difatti, nella relazione depositata il 16 novembre 2012 dal consulente d’ufficio, si legge che il danno biologico permanente



patito dall'allora attrice "è complessivamente stimabile nel 22%", precisandosi che in tale percentuale "vanno ricomprese le sequele prettamente biologiche correlate all'infertilità e rappresentante anche dall'inevitabile riflesso psichico a questa correlato", restando, invece, "fuori da tale ambito le alterazioni soggettive e peculiari arrecate alla qualità della vita della persona della (omissis) dalla mancata genitorialità" (e tali da indurla a intraprendere pratiche per l'adozione);

- che, sulla base di tale errata lettura della relazione tecnica, il giudice di appello sarebbe, dunque, pervenuto alla conclusione – del pari, errata – che "il Tribunale ha tenuto conto della domanda proposta dall'attrice/appellante di risarcimento del danno da infertilità, inteso come danno morale, da relazione ed esistenziale";

- che, di conseguenza, la sentenza di appello – oltre a travisare il contenuto della CTU, evenienza ipotizzabile allorché l'informazione probatoria riportata ed utilizzata dal giudice per fondare la propria decisione sia diversa e inconciliabile con quella contenuta in un atto del giudizio (e rappresentata nel ricorso) o, addirittura, non esista – è incorsa, secondo il ricorrente, nello stesso vizio di omessa pronuncia che inficiava la sentenza del primo giudice, non provvedendo sulla domanda di risarcimento del danno da infertilità, concepito nei termini dianzi descritti;

- che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – "violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 cod. proc. civ.", oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2727 e ss. cod. civ., censurando la sentenza impugnata per "travisamento delle informazioni probatorie", nonché per "omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di



discussione tra le parti” e per “violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.”;

- che, in questo caso, si censura la sentenza impugnata per aver il giudice di appello ravvisato violazione del divieto di “*nova*” ex art. 345 cod. proc. civ. nel riferimento al danno alla sfera sessuale (in particolare, “*sub specie*”, di “blocco sessuale tale da alterare il rapporto di coppia”), quantunque lo stesso fosse stato, invece, allegato quale componente del danno non patrimoniale oggetto della domanda di integrale risarcimento, e per aver, comunque, ritenuto indimostrato tale danno;

- che, per contro, nell’atto di appello, proposto dalla dante causa degli odierni ricorrenti, “il riferimento al danno alla sfera sessuale non integra[va] un autonomo motivo di censura”, essendo stato, invece, “allegato dall’allora appellante quale componente del danno non patrimoniale-morale oggetto della domanda di risarcimento”;

- che, difatti, nell’atto di appello si affermava che la “lesione della capacità procreativa” andava “oltre il fatto in sé, in quanto in grado di alterare tutte le relazioni familiari, lavorative, affettive che ruotano intorno alla donna, comportando l’insorgere di una vera e propria patologia”, non essendo da “sottovalutare” neppure “la possibilità che, cambiando così la vita della donna, cambi anche il suo atteggiamento nei confronti del partner che può procurare un proprio blocco sessuale tale da alterare il rapporto di coppia”;

- che il giudice di appello, inoltre, nell’affermare che tale lesione alla sfera sessuale sarebbe anche “rimasta del tutto indimostrata” avrebbe compiuto, secondo il ricorrente, un’affermazione “errata ed illegittima”;



- che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che danno da sofferenza e danno dinamico relazionale “costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili”, donde la possibilità di ritenere che il danno alla sfera sessuale potesse conoscere ristoro “sulla base di prova anche presuntiva”, così “senza incorrere in vuoti risarcitori”;

- che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ. – “violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ.”, oltre che dell’art. 138 cod. assicurazioni, dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, degli artt. 2697 e 2727 e ss. cod. civ., degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.”, nonché “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”;

- che si censura la sentenza impugnata per aver confermato la liquidazione del danno non patrimoniale operata attraverso la “personalizzazione massima” del danno dinamico-relazionale, dando in tal modo rilievo alle “circostanze peculiari del caso concreto”, così, però, violando regole e criteri di risarcimento, in particolare, del “danno morale”, da liquidare, invece, autonomamente;

- che hanno resistito all’impugnazione, con distinti controricorsi, l’ASL e il (omissis), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che è rimasta intimata la (omissis) S.p.a.;

- che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto



di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022;

- che hanno presentato memoria il ricorrente e il (omissis).

Considerato in diritto

- che il ricorso va rigettato;
- che, in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente Asl, per mescolanza di censure eterogenee, in ciascuno dei tre motivi di impugnazione;
- che va, infatti, dato seguito al principio secondo cui "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "*a contrario*", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01);
- che, tanto premesso, il ricorso – come notato – è da rigettare;
- che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano



state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ.;

- che il primo motivo è inammissibile;

- che tale esito si impone, innanzitutto, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.;

- che, difatti, la violazione di tale norma, che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è ipotizzabile solo quando “il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640193-01, nello stesso, più di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, non massimata sul punto, nonché Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-02 e Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01);

- che inammissibile è pure la censura di violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.:

- che a prescindere, infatti, dall'effettiva possibilità – come già evidenziato nella proposta del consigliere relatore – di ipotizzare il vizio di travisamento della prova anche in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio, giacché essa, anche quando ha natura “percipiente”, come tipicamente avviene nei giudizi di responsabilità medica, “non costituisce mezzo di prova” (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 8 febbraio 2019, n. 3717, Rv. 652736-01), dirimente è il rilievo per cui, nel caso di specie, opera la preclusione di cui all'art. 348-*ter*, ultimo comma, cod. proc. civ.;



- che, invero, avendo l'odierna ricorrente esperito appello contro una sentenza resa, in prime cure, in data 20 novembre 2015, il suo gravame risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all'11 settembre 2012;

- che siffatta circostanza determina l'applicazione, "*ratione temporis*", dell'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in caso di c.d. "doppia conforme di merito", la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati non solo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ma anche dell'art. 115 cod. proc. civ., denunciando la presenza di un "errore di percezione attinente alla ricognizione del contenuto oggettivo della prova";

- che, difatti, reputa il collegio che debba darsi seguito al principio – per vero, non unanimemente affermato da questa Corte (in senso contrario si veda, infatti, Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174, Rv. 651118-01) – secondo cui, "in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della



motivazione, sicché «*a fortiori*» se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. «doppia conforme», stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.» (Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Rv. 659540-01);

- che è stato affermato, difatti, in modo condivisibile – dalla pronuncia da ultimo citata – come “un residuo controllo in sede di legittimità” potesse essere “ammesso” sotto il vigore del vecchio testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (cioè quello anteriore alle modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lett. b, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), “qualora il travisamento delle prove avesse messo capo ad un vizio logico di insufficienza di motivazione”, atteso che anche tale evenienza era idonea ad integrare il vizio motivazionale censurabile da parte di questa Corte (Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, *cit.*);

- che, per contro, “diversa dev'essere ora la conclusione, non essendo più consentita la possibilità di censurare per cassazione l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non quando il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata”, e cioè proprio “a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così, nuovamente, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24395 del 2020, *cit.*);

- che neppure può ipotizzarsi la sussistenza di un vizio di motivazione, dal momento che – all'esito della già ricordata modifica dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “*ex multis*”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01;



Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), potendo censurarsi, ormai, la carenza di motivazione solo nel caso di irriducibile contraddittorietà o manifesta illogicità, a condizione che “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, *cit.*), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01);

- che, nella specie, il preteso difetto di motivazione è dedotto con riferimento al contenuto della CTU, e quindi fuori dei limiti entro cui ne è consentita la denuncia;

- che il secondo motivo – con cui si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato violazione del divieto di “*nova*” ex art. 345 cod. proc. civ. nel riferimento al danno alla sfera sessuale (in particolare, sotto forma di “blocco sessuale tale da alterare il rapporto di coppia”), quantunque lo stesso fosse stato allegato, secondo il ricorrente, quale componente del danno non patrimoniale oggetto della domanda di integrale risarcimento, e per aver, comunque, il giudice di appello ritenuto indimostrato tale danno – è anch’esso inammissibile;

- che l’assunto del ricorrente – secondo cui l’argomentazione già svolta nell’atto di appello (in base alla quale la lesione della capacità procreativa “va oltre il fatto in sé, in quanto è in grado di alterare tutte le relazioni familiari”) non si porrebbe, diversamente da quanto affermato dalla Corte capitolina, “come del tutto eccentrica rispetto alla prospettazione” inizialmente compiuta dalla



parte, e ciò in quanto la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio, secondo l'odierno ricorrente, andrebbe interpretata tenendo conto "dell'intero contesto dell'atto" e soprattutto "in relazione all'effettiva finalità che l'atto intende perseguire" – avrebbe richiesto la riproduzione dell'atto introduttivo del giudizio, nella misura necessaria a garantire l'osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Lav., ord. 24 dicembre 2021, n. 41465, Rv. 663411-01), ciò che nella specie non risulta avvenuto;

- che il motivo di ricorso fa riferimento, unicamente, al contenuto dell'atto di appello, e non a quello della citazione in primo grado, ciò che impedisce di stabilire quale fosse l'esatto contenuto della domanda risarcitoria proposta dalla ^(omissis);

- che non vale, tantomeno, a superare tale *deficit* il rinvio – operato dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. – alle conclusioni rassegnate in primo grado, come richiamate nell'atto di appello, giacché, ancora una volta, non sussiste la possibilità di verificare in che termini la pretesa risarcitoria venne "ab ovo" azionata innanzi al primo giudice;

- che, in ogni caso, la Corte capitolina ha ritenuto pure "indimostrata" la sussistenza del danno alla vita sessuale, con apprezzamento di fatto che non risulta sindacabile in questa sede;

- che tale "*ratio decidendi*" è, dunque, da sola idonea a sorreggere – sul punto – la sentenza impugnata;

- che il terzo motivo è, invece, infondato;

- che pur premessa "la diversa (e non più discutibile) ontologia del danno morale" rispetto a quello biologico, nonché la sua attinenza "ad un bene immateriale", qual è quello della dignità della persona (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 novembre 2020,



n. 25164, non massimata, pronuncia alla quale si richiama il ricorrente nella propria memoria; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, ord. 21 marzo 2022, n. 9006, Rv. 664553-01), deve osservarsi come la Corte capitolina – al pari del giudice di prime cure – non abbia affatto ommesso di dare rilievo alla sofferenza interiore patita dalla ^(omissis) in ragione dell'infertilità conseguente all'episodio di *malpractice* sanitaria di cui è risultata vittima;

- che, per un verso, nella liquidazione del danno biologico, ambo i giudici di merito hanno recepito le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio, il quale, nel valutare nel 22 % il postumo di invalidità permanente delle lesioni subite dalla ^(omissis), ha tenuto conto “anche dall'inevitabile riflesso psichico a questa correlato”;

- che, d'altra parte, neppure può dirsi – come sostiene, invece, il ricorrente – che siano rimaste senza ristoro “le alterazioni soggettive e peculiari arrecate alla qualità della vita della persona della ^(omissis) ^(omissis) dalla mancata genitorialità” (e tali da indurla a intraprendere pratiche per l'adozione);

- che esse, infatti, hanno trovato rilievo attraverso la massima personalizzazione operata già dal Tribunale, secondo un “*modus operandi*” ritenuto congruo da questa Corte proprio con riferimento al tipo di menomazione fisica verificatasi nel caso di specie;

- che questo giudice di legittimità, invero, ha ritenuto modalità adeguata di valorizzazione delle circostanze del caso concreto, ivi compresa la sofferenza patita dalla persona menomata, la “personalizzazione” del danno da perdita della “*potentia generandi*” (Cass. Sez. 6-3, ord. 7 maggio 2018, n. 10912, Rv. 649024 -01);



- che nessun “vuoto risarcitorio” è, dunque, ipotizzabile nel caso che occupa, atteso che ha trovato ristoro sia il danno dinamico relazionale subito dalla (omissis) (neppure escluso nei suoi riflessi propriamente psichici), sia quello da sofferenza correlato alla mancata genitorialità;

- che, in conclusione, il ricorso va rigettato;

- che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, senza operare alcuna diversificazione nelle posizioni dei controricorrenti, dal momento che il (omissis), nella propria memoria, si è limitato ad insistere perché fosse fatta propria da questo collegio la proposta del consigliere relatore;

- che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.



PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando (omissis) a rifondere, all’Azienda Sanitaria Locale di (omissis) e a (omissis) (omissis), le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per ognuno, in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge,


3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge,

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2022.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi, **20 SET 2022**
IL CANCELLIERE ESPERTO
Sabrina Belmonte

